



2023/2725

4.12.2023

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2725 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2023

relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470

[notificata con il numero C(2023) 8351]

(I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
- (2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) Le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 ⁽⁴⁾ e (UE) 2023/2470 ⁽⁵⁾ della Commissione sono state adottate nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabiliscono alcune misure di emergenza provvisorie in relazione a focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini confermati nella regione di Burgas in Bulgaria e nell'isola di Lesbo in Grecia. Più in particolare esse prevedono che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che tali

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/2022-07-05).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2067 della Commissione, del 26 settembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria (GU L 238, 27.9.2023, pag. 143, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2067/oj).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2470 della Commissione, del 31 ottobre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia (GU L, 2023/2470, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2470/oj).

Stati membri devono istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate in dette decisioni di esecuzione. Le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 stabiliscono anche le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in tali Stati membri.

- (4) La Bulgaria e la Grecia hanno informato la Commissione in merito all'attuale situazione di tale malattia nel loro territorio e hanno istituito zone soggette a restrizioni, conformemente alle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, in cui si applicano le misure prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e da dette decisioni di esecuzione.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con gli Stati membri interessati, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria e in Grecia.
- (6) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quali ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria e in Grecia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione dovrebbe inoltre stabilire misure identiche a quelle stabilite nelle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, perché la situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e in Grecia non è cambiata dalla data di adozione di queste due precedenti decisioni di esecuzione.
- (8) Poiché la presente decisione stabilisce misure identiche a quelle stabilite nelle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, attualmente applicate dalla Bulgaria e dalla Grecia, è opportuno che la presente decisione si applichi in detti Stati membri a decorrere dalla rispettiva data di adozione di queste due decisioni di esecuzione.
- (9) Tenuto conto inoltre dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, e considerata in particolare la data di conferma del focolaio più recente, ossia il focolaio in Grecia, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 15 febbraio 2024.
- (10) È inoltre opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 e sostituirle con la presente decisione.
- (11) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

- a) le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che gli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione («Stati membri interessati») devono istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

- b) la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 di tale regolamento delegato.

Articolo 2

Istituzione di zone soggette a restrizioni

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

- a) siano immediatamente istituite dalle loro autorità competenti zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
- b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
- c) le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Misure nelle ulteriori zone soggette a restrizioni

1. I movimenti di ovini e di caprini da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e di caprini detenuti in un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all'interno del territorio dello stesso Stato membro in cui si trova l'ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la macellazione immediata.
3. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2:
 - a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - c) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - d) trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;
 - e) sono sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il macello di destinazione.
4. Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall'autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.

Articolo 4

Abrogazioni

Le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 sono abrogate.

*Articolo 5***Applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 26 settembre 2023 per le aree elencate nell'allegato per la Bulgaria e a decorrere dal 31 ottobre 2023 per le aree elencate nell'allegato per la Grecia.

La presente decisione si applica fino al 15 febbraio 2024.

*Articolo 6***Destinatari**

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. BULGARIA

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione di Burgas <u>BG-CAPRIPOX-2023-00001</u>	<u>Zona di protezione:</u> Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)	10.10.2023
	<u>Zona di sorveglianza:</u> Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)	19.10.2023
	<u>Zona di sorveglianza:</u> Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)	dall'11.10.2023 al 19.10.2023

B. Ulteriore zona soggetta a restrizioni

Regione	Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regioni di Burgas, Haskovo e Yambol	Un'ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le aree seguenti: nella regione di Burgas, i comuni di: — Malko Tarnovo — Sredets — Tsarevo nella regione di Haskovo, i comuni di: — Svilengrad — Topolovgrad nella regione di Yambol, i comuni di: — Bolyarovo — Elhovo	30.11.2023

2. GRECIA

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Unità regionale di Lesbo <u>GR-CAPRIPOX-2023-00001</u>	<u>Zona di protezione:</u> Those parts of the regional unit of Lesvos, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.242555, Long. 25.87888 (2023/1)	15.11.2023
	<u>Zona di sorveglianza:</u> Those parts of the regional unit of Lesvos, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.242555, Long. 25.87888 (2023/1)	24.11.2023
	<u>Zona di sorveglianza:</u> Those parts of the regional unit of Lesvos, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.242555, Long. 25.87888 (2023/1)	dal 16.11.2023 al 24.11.2023

B. Ulteriore zona soggetta a restrizioni

Unità regionale	Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Unità regionale di Lesbo	Un'ulteriore zona soggetta a restrizioni che comprende l'intero territorio dell'unità regionale di Lesbo.	10.1.2024